

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008, n. 290.

Reg. (CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, Misura 214 «Pagamenti agroambientali», annualità 2008. Avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 209 dell'11 agosto 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 277 del 21 ottobre 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/05 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, predisposto ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato in data 1 agosto 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 20 giugno 2006 concernente "Politica di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005. Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2007;

VISTA la deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva della proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” per l’inoltro ai servizi della Commissione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708 del 15 febbraio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2007 e le relative determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 e 1753/07 con le quali è stata data attuazione all’avviso pubblico ad apertura condizionata al bando per l’accesso al regime di aiuti per l’annualità 2007 di cui all’Azione 214.2 “agricoltura biologica” della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di finanziamento nonché per l’espletamento e la definizione dei procedimenti istruttori da parte delle strutture competenti;

VISTO l’avviso pubblico della Misura 214 “pagamenti agroambientali” – annualità 2008, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

VISTO il Decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 ed in corso di pubblicazione;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si fa riferimento alla vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, aggiornate con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale di cui al punto precedente;

RITENUTO, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti, da adottare entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del richiamato decreto n. 1205 del 20 marzo 2008, ad integrare l'avviso pubblico di cui alla presente deliberazione con la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni e delle sanzioni ad esse associato;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

1. di approvare l'avviso pubblico relativo alla Misure 214 "Pagamenti agroambientali" per l'annualità 2008, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2. di procedere con successivi provvedimenti ad integrare l'avviso pubblico di cui al punto 1, per la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo, in corso di pubblicazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.assagri.it.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214
“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO
Annualità 2008**

INDICE

- Articolo 1** *Ambito di intervento della Misura e sua articolazione*
- 1.1 *Obiettivi della Misura*
 - 1.2 *Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni*
 - 1.3 *Modalità di erogazione degli aiuti*
 - 1.4 *Durata e decorrenza degli impegni*
 - 1.5 *Modalità di accesso*
 - 1.6 *Ambito territoriale di intervento*
- Articolo 2** *Obiettivi operativi e specifici delle Azioni*
- 2.1 *Azione 214.1 – Produzione integrata*
 - 2.2 *Azione 214.2 – Agricoltura Biologica*
 - 2.3 *Azione 214.3 – Gestione del suolo*
 - 2.4 *Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati,prati-pascolo e pascolo*
 - 2.5 *Azione 214.5 - Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale*
 - 2.6 *Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere*
 - 2.7 *Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale*
 - 2.8 *Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale*
 - 2.9 *Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica*
- Articolo 3** *Soggetti beneficiari*
- Articolo 4** *Requisiti e condizioni di ammissibilità*
- Articolo 5** *Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti*
- 5.1 *Azione 214.1 – Agricoltura integrata*
 - *Descrizione dell'azione*
 - *Tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.2 *Azione 214.2 – Agricoltura biologica*
 - *Descrizione dell'azione*
 - *Tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.3 *Azione 214.3 – Gestione del suolo*
 - *Descrizione dell'azione e tipologia impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.4 *Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli*
 - *Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.5 *Azione 214.5 – Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale*
 - *Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.6 *Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere*
 - *Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.7 *Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale*
 - *Descrizione dell'azione*
 - *Tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*
 - 5.8 *Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale*
 - *Descrizione dell'azione*
 - *Tipologia degli impegni*
 - *Combinazione degli aiuti*

- 5.9 Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica
- Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni
 - Combinazione degli aiuti

- Articolo 6** *Termini e modalità di presentazione delle domande*
- 6.1 Modalità di presentazione
 - 6.2 Termini di presentazione
 - 6.3 Annualità successive
 - 6.4 Ampliamento degli impegni
 - 6.5 Trasformazione dell'impegno
 - 6.6 Cessione totale o parziale dell'azienda
- Articolo 7** *Documentazione*
- 7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento
 - 7.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno
 - 7.3 Documentazione integrativa per le persone giuridiche
- Articolo 8** *Agevolazioni previste*
- 8.1 Azione 214.1 – Produzione integrata
 - 8.2 Azione 214.2 – Agricoltura Biologica
 - 8.3 Azione 214.3 – Gestione del suolo
 - 8.4 Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati,prati-pascolo e pascolo
 - 8.5 Azione 214.5 - Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale
 - 8.6 Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere
 - 8.7 Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale
 - 8.8 Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale
 - 8.9 Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica
- Articolo 9** *Criteri di ammissibilità*
- Articolo 10** *Valutazione istruttorie delle Domande*
- 10.1 Istruttoria delle domande
 - 10.2 Erogazione dei premi
- Articolo 11** *Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande*
- Articolo 12** *Controlli e Sanzioni*

Elenco Allegati

- Allegato 1** *Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci*
- Allegato 2** *Zone vulnerabili ai Nitrati*
- Allegato 3** *Norme tecniche per i piani di fertilizzazione*
- Allegato 4** *Quaderno di campagna e norme per la sua compilazione*
- Allegato 5** *Dichiarazione sostitutiva ed impegno tecnico, comprensive delle schede tecniche di azione*
- Allegato 6** *Tabella risorse genetiche animali e loro areali*
- Allegato 7** *Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza*
- Allegato 8** *Tabella risorse genetiche vegetali e loro areali*
- Allegato 9** *Modello di impegno tecnico*

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 attuativo REG. (CE) n. 1698/05

MISURA 214 – Pagamenti agro-ambientali

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 214 – “Pagamenti agro-ambientali” (classificazione comunitaria: misura 214) del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e dalla Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. 163/2008

e per la presentazione delle domande di pagamento, l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura F “Ritiro dei seminativi dalla produzione” del Programma Regionale Agroambientale (PRA) ai sensi del Reg. CEE 2078/92.

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 214 “pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso, ed assunti durante precedenti periodo di programmazione (ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006);

ARTICOLO 1

Ambito d'intervento della Misura e sua articolazione

1.1 Obiettivi della misura

L'obiettivo operativo della misura è la promozione di sistemi di produzione agricola o di specifiche tecniche colturali e di allevamento orientati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agricolo, aventi la comune caratteristica di determinare, da parte dei soggetti beneficiari, l'assunzione di impegni volontari che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie, stabilite in applicazione degli art. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg.(CE) 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie disposte dalla legislazione nazionale.

L'assunzione degli impegni agroambientali comporta, quindi, vantaggi ambientali potenzialmente superiori a quelli derivanti dal rispetto delle norme obbligatorie.

Gli *obiettivi specifici* della misura sono:

- salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria;
- promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle aree svantaggiate;
- conservare il paesaggio rurale;
- migliorare la gestione della "risorsa suolo", al fine di ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica nonché limitare la contaminazione chimica.

1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni

La misura agroambientale raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di azioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate.

E' prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfetaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione di una o più delle azioni di seguito riportate.

- ***214.1 "Produzione integrata"***
- ***214.2 "Agricoltura biologica"***
- ***214.3 "Gestione del suolo"***
- ***214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"***
- ***214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"***
- ***214.6 "Coltivazioni a perdere"***
- ***214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"***
- ***214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"***
- ***214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica"***

Con il presente avviso pubblico sono attivate, per quanto riguarda le azioni 214.8 “Tutela della biodiversità agraria animale” e 214.9 “Tutela della biodiversità agraria vegetale”, esclusivamente le tipologie d’intervento a premio 214.8.a e 214.9.a di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Con distinti provvedimenti sarà data eventuale attuazione alle altre tipologie d’intervento previste nelle suddette misure.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale o sull’intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCA) nell’ambito dell’applicazione del *regime della condizionalità* di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 1782/2003, nonché dei *requisiti minimi* relativi all’uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, come individuati nel documento di programmazione (cap. 5.3.2.) e riportati in allegato al presente avviso (ALLEGATO 1).

Per quanto concerne il regime di condizionalità deve essere garantito il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel decreto ministeriale n. 12541/2006 come da ultimo modificato ed integrato con decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286. Tale ultimo decreto è stato recepito dalla Regione con D.G.R. n. 1035 del 21 dicembre 2007 (pubblicata sul BURL n. 4 del 28 gennaio 2008), vigente a decorrere dal 1 gennaio 2008;

Si specifica che per le domande di aiuto presentate per l’adesione all’Azione 214.2 “agricoltura biologica” in attuazione dell’avviso pubblico ad apertura condizionata di cui alla DGR n. 531/2007 ed alle determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 e 1753/07, gli impegni e gli obblighi per il rispetto del regime di condizionalità, limitatamente per l’anno 2007, sono quelli riportati nella D.G.R. n. 120 del 27 febbraio 2007 (pubblicata sul BURL n. 12 del 30/4/2007).

Le aziende che hanno aderito alla misure agroambientali di cui al Programma regionale Agro-ambientale attuativo del Reg. CEE 2078/92, e che trasferiscono gli impegni nell’attuale periodo di programmazione, mantengono l’obbligo del rispetto di quanto previsto dal relativo bando di attuazione per la presentazione delle domande di impegno iniziale.

1.3 Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti corrisposti con la presente misura sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dalla introduzione in azienda dei metodi e delle tecniche ecocompatibili funzionali al perseguimento degli obiettivi specificati per la misura, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato in ciascuna Azione ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E’ calcolato su base forfetaria e viene erogato annualmente per *unità di superficie*, con l’eccezione dell’Azione 214.8.a laddove il premio è commisurato alle *UBA* e nel caso di alcuni impegni dell’Azione 214.9.a per i quali l’aiuto può essere erogato in funzione del *numero di piante*.

E’ consentita la possibilità di aderire in *maniera combinata* a più Azioni della presente Misura, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni specificate in ciascuna Azione. Gli aiuti quando cumulabili devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti massimali:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha.

Gli aiuti corrisposti ai sensi dell’art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003, sulla base delle disposizioni vigenti, sono compatibili e cumulabili con quelli previsti nella presente Misura.

1.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente Misura hanno una *durata di cinque anni*, con l'eccezione delle azioni 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascoli", 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" per le quali è prevista una *durata settennale*.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2008 la decorrenza degli impegni è, dal 16 maggio 2008.

1.5 Modalità di accesso

L'accesso alla presente Misura, per una o più Azioni, può avvenire con due distinte modalità entrambe disciplinate dal presente avviso pubblico, ed in particolare:

- *adesione singola*, ovvero presentazione di una domanda di aiuto/pagamento inoltrata da un solo beneficiario
- *adesione combinata tra più beneficiari* attraverso "azioni coordinate" secondo quanto di seguito indicato.

Le "**Azioni coordinate**", sono delle richieste di partecipazione congiunta promossa da un qualificato Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc.), interessante una parte rilevante di un'area territoriale omogenea. Anche nell'ambito dell'azione coordinata, fermo restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuale fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta alla presentazione di una specifica domanda di aiuto con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'Azione. All'Organismo responsabile dell'azione coordinata non viene riconosciuto alcun contributo (compenso pubblico) per lo svolgimento della attività di coordinamento, supervisione o fornitura di altri servizi. Si specifica inoltre, che tali attività non sostituiscono le normali funzioni di controllo che rimangono di competenza degli organi predisposti allo scopo.

Nel caso di azioni coordinate la superficie minima da assoggettare ad impegno può essere ridotta, in deroga a quanto previsto nella descrizione tecnica delle singole azioni, ad 1 ha (0,1 nel caso dell'azione 214.5).

L'Organismo proponente la "Azione coordinate" dovrà presentare entro i termini previsti per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento cartacea, un progetto nel quale dovranno essere fornite indicazioni riguardanti:

- numero di beneficiari coinvolti, indicazione delle superfici impegnate e delle relative tipologie colturali;
- caratteristiche pedoclimatiche ed ordinamenti produttivi maggiormente rappresentati nel comprensorio di intervento;
- descrizione ed analisi delle attività che l'Organismo intende coordinare nell'ambito del progetto;
- individuazione del/i tecnico/i, con indicazione delle relative qualifiche professionali, impegnati nella realizzazione del progetto. Tutte le aziende aderenti al progetto sono obbligate ad indicare tali tecnici quali responsabili del servizio di assistenza tecnica;
- elementi cartografici di riferimento dai quali risulti la localizzazione delle aziende che aderiscono al progetto coordinato.

Il progetto dovrà interessare almeno *n. 15 beneficiari e riguardare almeno ha 450 di superfici effettivamente impegnate (SAU)*.

Ciascuna azienda che aderisce ad un progetto coordinato è tenuta alla presentazione di una propria domanda di aiuto/pagamento (domanda organismo pagatore AGEA) che sarà oggetto di uno specifico procedimento istruttorio. Nel caso di scadenze parziali o totali a carico della singola azienda il progetto coordinato può ritenersi valido e proseguire nelle attività previste, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi richiesti. Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

1.6 Ambito territoriale di intervento

La presente Misura si applica sull'intero territorio regionale ad eccezione:

- dell'Azione 214.1 "Produzione integrata" che è circoscritta alle zone designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE di cui alla D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 (ALLEGATO 2);
- dell'Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale" che non può essere attuata, relativamente alle tipologie di intervento di cui ai punti da 1) a 4) (vedi articolo 5 paragrafo 5.5), nelle aziende agricole ricadenti nella Rete Natura 2000.

ARTICOLO 2 **Obiettivi operativi e specifici delle Azioni**

2.1 - AZIONE 214.1 –PRODUZIONE INTEGRATA

L'obiettivo operativo dell'azione è la promozione di tecniche/metodi di produzione integrata presso le aziende agricole nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. ed individuati con D.G.R. n. 767/2004.

In base ai vantaggi o benefici ambientali di tipo diretto derivanti dalla adozione di tali tecniche l'Azione partecipa pertanto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse:

- "Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde";
- "Sviluppo di pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria";
- "Miglioramento della gestione della "risorsa suolo" per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica.

2.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'obiettivo operativo della presente Azione è quello di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica.

Tali effetti o vantaggi di natura ambientale, derivanti dal mantenimento e dall'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica, determinano il contributo dell'Azione ai seguenti obiettivi specifici del Programma:

- "salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- "Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde";
- "Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria"
- "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica".

2.3 - AZIONE 214.3 “GESTIONE DEL SUOLO”

L'obiettivo operativo dell'Azione è il sostegno, a favore dei soggetti beneficiari, per la realizzazione di pratiche agricole quali l'inerbimento permanente delle coltivazioni arboree e la realizzazione di “colture di copertura” (cover crops”) aventi la comune finalità di assicurare:

- una adeguata copertura vegetale del suolo, in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale dello stesso soprattutto nei terreni più acclivi;
- un minor trasferimento di potenziali inquinanti (prodotti fitosanitari e nutrienti) dal terreno ai corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi e laghi) ed alle falde acquifere.

Inoltre, risultando la copertura vegetale del suolo positiva per la salvaguardia di numerose specie selvatiche (impegno associato al divieto di utilizzazione di diserbanti e al mancato interrimento invernale delle stoppie) e contribuendo alla diversità degli ecosistemi agricoli, l'Azione ha quale obiettivo specifico anche quello di “salvaguardare la biodiversità”.

2.4 - AZIONE 214.4 “CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLO E PASCOLO”

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di incentivare la conversione delle superfici agricole destinate attualmente a seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti.

I vantaggi ambientali derivanti da tale conversione contribuiscono, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- “Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi)
- “Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica”.
- “Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde”, derivanti, dalla eliminazione dell'uso di inputs agricoli di sintesi (fertilizzanti, diserbanti ecc...) e dalla limitazione dei carichi zootecnici, indotti dalla conversione dei seminativi;
- “Sviluppo di pratiche/attività agricole favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria”.

2.5 - AZIONE 214.5 “MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE”

L'obiettivo operativo della presente Azione è incentivare la realizzazione di interventi volti alla conservazione degli esistenti spazi o elementi naturali e seminaturali, caratteristici dei paesaggi agrari presenti nella regione.

Gli effetti ambientali attesi dalla presente Azione riguardano, principalmente, il contributo della stessa all'obiettivo specifico del Programma di “Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione”. Ciò in quanto gli ecosistemi naturali o seminaturali, dei quali l'Azione favorisce la conservazione, risultano favorevoli alla riproduzione, alimentazione e rifugio di numerose specie faunistiche spontanee; inoltre, la loro conservazione impedisce altri possibili usi agricoli del suolo più intensivi e dannosi per la biodiversità.

Al suddetto obiettivo specifico si associa quello di “Conservare il paesaggio rurale”, a cui l'Azione partecipa in forma diretta, essendo rivolta alla conservazione di elementi strutturali degli spazi agricoli (siepi, boschetti, macere, sistemazioni ecc...) che svolgono inoltre una funzione paesaggistica.

Ulteriori obiettivi specifici del Programma ai quali l'Azione partecipa, in conseguenza soprattutto delle modalità (non produttive) di uso del suolo, sono i seguenti:

- Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica;
- Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

2.6 - AZIONE 214.6 "COLTIVAZIONI A PERDERE"

L'obiettivo operativo dell'Azione è il sostegno a particolari impegni agroambientali, utili all'alimentazione della fauna selvatica, in grado quindi di concorrere all'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

Inoltre, la realizzazione degli interventi, determinando un aumento del grado di copertura vegetale del suolo e la non somministrazione di fertilizzanti e pesticidi, si prevede possa determinare vantaggi ambientali coerenti con gli obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela del suolo e delle risorse idriche.

2.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" è quello di incentivare l'allevamento delle razze locali autoctone del Lazio a rischio di erosione genetica iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali razze rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento, coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale", essendo le razze oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

2.8 - 214.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" è quello di incentivare la coltivazione delle varietà autoctone in via di erosione genetica (conservazione "in situ") iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali varietà rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento ed è coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale" essendo le varietà oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

2.9 - 214.9 - AZIONE 214.11 “CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA”

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di promuovere l'adozione, da parte dei soggetti beneficiari di pratiche agronomiche finalizzate al mantenimento o all'incremento della sostanza organica nel suolo, attraverso il ricorso ad idonee tecniche di lavorazione del terreno, all'avvicendamento colturale e all'utilizzazione di matrici organiche.

Il vantaggio ambientale derivante dalla attuazione di tali interventi – cioè il mantenimento o una minore riduzione del contenuto di sostanza organica nel suolo – è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del Programma di “Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica”.

In ragione delle diverse funzioni che svolge la sostanza organica nel suolo (funzione tampone nei confronti dei macronutrienti e funzione di accumulo del carbonio atmosferico) il suddetto vantaggio ambientale è altresì correlato ad altri due obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela ed il miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde e lo sviluppo di pratiche e/o attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

ARTICOLO 3 **Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alla presente Misura gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole e gli allevamenti che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Nel caso dell'Azione 214.9.a “Tutela della biodiversità agraria vegetale” oltre ai beneficiari suddetti possono partecipare anche *soggetti privati diversi dagli imprenditori agricoli*

Si specifica, altresì, che l'adesione alla azione 214.1 “Agricoltura integrata” non è consentita a soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 e che l'adesione all'Azione 214.6 “Coltivazioni a perdere”, è preclusa ai concessionari delle aziende faunistico venatorie.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 1792/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

ARTICOLO 4 **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici, le piante isolate o le UBA da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore al quinquennio/settennio d'impegno. In tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici, delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi legali.

Le superfici, le piante isolate o le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni agro ambientali per l'intera durata dell'impegno (quinquennale o settennale a seconda delle Azioni). Pertanto, per ciascuna superficie aziendale, e/o pianta isolata e/o UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni e/o delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici o UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 10 - paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1975/2006 non è possibile scambiare nel corso del periodo coperto dall'impegno agroambientale (5/7 anni) le particelle che beneficiano del sostegno.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003;
- per la **superficie foraggera** da utilizzare per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame;
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- nel caso in cui la corresponsione degli aiuti sia commisurata alla SAU il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, tenuto conto delle seguenti precisazioni e fatte salve le eccezioni di seguito riportate:
 - o per le *colture foraggere* si fa riferimento alle superfici indicate nel fascicolo unico aziendale ed individuate nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate dalla circolare AGEA n. 8 del 10 maggio 2007 concernente le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2007, disponibile sul sito www.agea.gov.it;
 - o per la *vite* le superfici eleggibili sono individuate tenendo conto delle superfici vitate come risultanti nello schedario vitivinicolo regionale e dichiarate per la costituzione dello stesso; in caso di adesione all'Azione 214.9.a con varietà non ancora iscritte nello schedario vitivinicolo regionale, ai fini del pagamento, si fa riferimento al sistema di calcolo previsto per le altre colture arboree (Tabella C);
 - o per l'*olivo* il computo delle superfici olivetate eleggibili all'aiuto è effettuato utilizzando il metodo comune di calcolo OLIAREA. Nel caso di mancata presenza di tali superfici nel catasto Oleario, sulla base delle dichiarazioni che dovranno essere rese dall'agricoltore, per l'individuazione delle superfici ammissibili al premio si fa riferimento al sistema di calcolo previsto per le "altre colture arboree", utilizzando i valori riportati alla tabella B e, esclusivamente nel caso dell'Azione 214.9, quelli indicati nella tabella C;

- per le *altre colture arboree*, diverse da quelle summenzionate, il premio può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è *specializzata* ovvero se è garantita la totale copertura del suolo o se il numero di piante ad ettaro della medesima specie dichiarate in domanda è uguale o superiore al valore indicato nella colonna «*Limite massimo*» delle tabelle sotto riportate (“Tabella B” per tutte le azioni della misura 214 e “Tabella C” per l’azione 214.9.a). Nelle stesse tabelle sono indicati, in corrispondenza della colonna «*Limite minimo*», i valori che indicano la densità di piantagione minima al di sotto della quale non può essere erogato alcun premio per la coltura arborea. Se il numero di piante è compreso tra il “Limite minimo” e il “Limite massimo” si procede al ragguaglio delle superfici, ossia la superficie da destinare a premio sarà calcolata in modo proporzionale alla densità massima di specializzazione. In ogni caso per la individuazione della superficie ammissibile all’aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell’ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.

Tabella B – Densità di impianto per tutte le azioni tranne la 214.9.a

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO Piante/ha	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE Piante/ha
Pesco, nettarine, susino e albicocco	100	300
Actinidia	100	330
Melo, pero	100	400
Ciliegio	80	250
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	50 (piante a grande sviluppo)	150
	70 (per piante a sviluppo normale)	230
Agrumi	90	300
Castagno da frutto e noce da frutto	50	80

Tabella C - Densità d’impianto per l’Azione 214.9.a

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO Piante/ha	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE Piante/ha
Pesco, nettarine, susino e albicocco, nocciolo	80	240
Vite (nel caso di sup. non presente nel catasto vitivinicolo)	150	800
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	40 (piante a grande sviluppo)	120
	55 (per piante a sviluppo normale)	180
Melo, pero	80	320
Ciliegio	60	200
Castagno da frutto	50	80

- *i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo* non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.

- per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi		Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

ARTICOLO 5

Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazioni degli aiuti

Per ciascuna azione viene di seguito riportata la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti, nonché specificazione delle limitazioni e dei vincoli e delle combinazioni di aiuto tra le diverse azioni.

5.1 - AZIONE 214.1 –AGRICOLTURA INTEGRATA

Descrizione dell'azione

L'Azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole, localizzate nelle zone regionali designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, di cui alla D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 (ALLEGATO 2), che adottano sull'intera superficie aziendale, e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti", le norme di fertilizzazione nonché le norme attinenti alle pratiche agronomiche.

La presente azione prevede due distinte modalità di accesso, così individuate:

- "*Mantenimento delle riduzioni già effettuate*" (Azione **214.1.a**)
- "*Introduzione della produzione integrata*" (Azione **214.1.b**)

Gli *agricoltori* che aderiscono alla presente Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99), accedono obbligatoriamente all'azione secondo la modalità 214.1.a "Mantenimento delle riduzioni già effettuate". Gli *agricoltori* che introducono ex-novo sistemi di produzione integrata o che non hanno assunto in azienda un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99) aderiscono secondo la modalità 214.1.b "Introduzione della produzione integrata".

Tipologia degli impegni

Il soggetto beneficiario, sia nella modalità di accesso "Mantenimento delle riduzioni effettuate" (Azione **214.1.a.**) sia in quella "Introduzione della produzione integrata" (Azione **214.1.b.**), è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- obbligo di partecipare con *tutte le superfici* che a qualsiasi titolo siano gestite sotto la diretta responsabilità, che insistano nella medesima provincia, così come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Dovrà comunque essere prevista una contabilità separata per le Unità Tecnico-Economiche (UTE) non assoggettate ad impegno;
- la *superficie minima* da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq;
- adottare una *rotazione colturale* che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. La successione colturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti ed in particolare non è mai consentita la successione tra cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale). Si precisa che per quanto concerne gli erbai la classificazione in colture miglioratrici o depauperanti è effettuata in funzione della prevalenza delle essenze che lo compongono. Per la verifica del rispetto della presente condizione di impegno il beneficiario è tenuto a dichiarare, nelle diverse annualità, gli avvicendamenti colturali praticati in azienda. Per le *colture intercalari*, destinate all'ottenimento di produzioni vendibili o reimpiegate nel ciclo produttivo aziendale, si applicano le medesime limitazioni previste in materia di avvicendamenti colturali. Il premio è sempre commisurato alla coltura *principale*, intendendo con questa quella che occupa il terreno per il maggior arco temporale.
- in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, l'obbligo di rispettare per le colture presenti in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C585 del 19 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni, da elaborare sulla base di un' analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e privilegiare il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da effluenti di allevamento l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in allegato (ALLEGATO 3) del presente avviso che specifica, tra l'altro, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella "Tabella A – Livelli massimi di azoto somministrabili", anch'essa riportata nel richiamato allegato 3. Nel caso di coltivazione erbacee per le quali non risulti possibile una netta separazione della superficie destinata ad ogni singola essenza (erbai o prati polifiti, pascoli permanenti, ecc.), la dose massima di concimazione consentita dovrà calcolarsi facendo riferimento sia ai limiti indicati per ciascuna essenza vegetale considerata come se fosse principale, che alla percentuale con la quale la medesima specie è rappresentata nel miscuglio;

- le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente, con esclusione delle colture foraggere avvicendate, non sono in alcun caso eleggibili a premio.

I beneficiari della presente Azione sia nella modalità 214.1.a che 214.1.b al fine di fruire degli aiuti previsti sono tenuti inoltre:

- ⇒ alla compilazione del “quaderno di campagna”, appositamente istituito per l’applicazione della presente Azione. Sul quaderno di campagna dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i fitofarmaci ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), ed i fertilizzanti, l’epoca di raccolta e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc.). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi, che l’agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato ((ALLEGATO 4);
- ⇒ alla presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l’inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- ⇒ ad individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all’azienda quale supporto per l’adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario .

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti con la presente Azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso che insistano sulla medesima superficie, con quelli delle Azioni di seguito specificate:

- 214.3 “Gestione suolo”
- 214.8 “Tutela della biodiversità agraria animale”
- 214.9 “Tutela della biodiversità agraria vegetale”

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito indicate:

- 214.4 “ Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
- 214.5 “miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale”
- 214.6 “Coltivazione a perdere”

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell’articolo 8

5.2 - AZIONE 214.2 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

L’Azione 214.2 “Agricoltura Biologica” prevede la corresponsione di un aiuto per quei beneficiari che assoggettano la propria azienda al sistema di certificazione e controllo del metodo di produzione biologico, definiti dal reg. (CE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo il rispetto delle condizioni di impegno e degli obblighi definiti nel presente avviso pubblico.

Descrizione dell’Azione

L’Azione prevede un sostegno diretto a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera superficie agricola aziendale e/o all’intero allevamento e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni

Possono partecipare alla presente Azione tutti i soggetti, così come individuati nell’articolo 3 “Soggetti beneficiari” del presente avviso, in possesso, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio

informatico), dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica (D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/1998).

E' tuttavia consentito all'Organismo di controllo prescelto dall'operatore di effettuare la "prima visita ispettiva" non oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico). Qualora l'esito della visita ispettiva condotta dall'Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore decade.

L'Azione prevede due distinte **modalità di accesso**, così individuate:

- "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.a.)
- "Introduzione dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.b.)

I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), accedono obbligatoriamente all'Azione secondo la modalità 214.2.a "Mantenimento dell'agricoltura biologica", mentre gli agricoltori che assoggettano ex-novo la propria azienda al sistema di certificazione delle produzioni biologiche o che non hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), aderiscono alla presente azione secondo la modalità 214.2.b "Introduzione dell'agricoltura biologica".

Tipologia degli impegni

L'Azione prevede, sia nella modalità di accesso "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.a), che in quella "Introduzione dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.b) quanto segue:

- obbligo di partecipare con *tutte le superfici* che a qualsiasi titolo sono gestite sotto la diretta responsabilità, che insistono nella medesima provincia e che risultino notificate dall'operatore ed incluse nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati per lo svolgimento delle attività di certificazione, così come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Dovrà comunque essere prevista una contabilità separata per le Unità Tecnico-Economiche (UTE) non assoggettate ad impegno;
- la *superficie minima* da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq;
- garantire la *conformità al metodo di produzione biologica* come stabilito dal reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione del metodo di produzione biologico può limitarsi alle produzioni vegetali senza l'obbligo di introdurre in azienda tecniche di allevamento biologiche (reg. (CE) n. 1804/99 e successive mm.e ii.). Si precisa, altresì, che le aziende che praticano la zootecnia biologica, per beneficiare degli aiuti aggiuntivi previsti, devono possedere al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico), il requisito per l'iscrizione all'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica nell'apposita sezione relativa alle attività di "produzione zootecnica".
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un *piano di fertilizzazione* redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il *piano di fertilizzazione* dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e privilegiare il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da deiezioni di animali al pascolo l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate nel richiamato allegato (ALLEGATO 3) che specifica, nell'ambito della fertilizzazione, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;

Le superfici destinate a **prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate**, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al reg. (CE) n. 1804/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali superfici saranno inoltre eleggibili a premio a condizione che:

- tutto il bestiame aziendale sia allevato con il metodo della zootecnia biologica;
- il rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 2 e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA;
- i fondi coltivati siano in possesso di adeguati requisiti agronomici che dimostrino l'effettivo utilizzo per l'alimentazione del bestiame;

Le superfici coltivate con *colture foraggere avvicendate* sono eleggibili a premio per una quota massima del 60% della SAU per le aziende che non dispongano di allevamenti zootecnici. Le colture foraggere avvicendate possono, altresì, essere liquidate nella loro totalità qualora sia dimostrato che le stesse siano destinate all'alimentazione di bestiame aziendale. In quest'ultimo caso l'azienda deve rispettare un rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera almeno superiore ad 1 e comunque non oltre 2 ed avere una consistenza zootecnica almeno pari a 3 UBA. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla "scheda tecnica di azione" parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 5. Fermo restando i vincoli sopra riportati, se il bestiame aziendale è allevato con il metodo della zootecnia biologica (reg. (CE) n. 1804/99), il premio per tali colture è elevabile ai livelli previsti nel "Gruppo B" della tabella B dell'articolo 8 "Agevolazioni previste" del presente avviso.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggiera, fermo restando i vincoli sopra riportati, potrà essere effettuato distinguendo le superfici destinate a foraggiere avvicendate da quelle utilizzate per prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendato;

Oltre agli impegni suddetti il beneficiario è tenuto a:

- compilare i *registri aziendali* previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;
- presentare un *piano di coltivazione aziendale*, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- individuare, in via obbligatoria, un *tecnico aziendale* con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), per garantire all'azienda l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

Le condizioni di impegno per i beneficiari che hanno aderito alla presente azione a decorrere dall'annualità 2007, presentando domanda di aiuto in attuazione del "bando ad apertura condizionata" di cui alla DGR 531/2007 e delle determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale nn. 1704 del 12 luglio 2007 e 1753 del 23/7/2007, sono quelle riportate nel presente avviso pubblico. Ne consegue, pertanto, che gli obblighi concernenti la commercializzazione del prodotto biologico e quelli relativi all'avvicendamento colturale, di cui all'art. 1 - paragrafo 1.1.2 "tipologia dell'intervento" V capoverso dell'avviso pubblico 2007 (Det. n. 1704/2007) non costituiscono condizione di impegno.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere cumulati con quelli delle azioni di seguito specificate:

- 214.3 "Gestione del suolo"
- 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"
- 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito indicate:

- 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli.;
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";
- 214.6- "coltivazioni a perdere"

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8

5.3 - AZIONE 214.3 – GESTIONE DEL SUOLO

Descrizione dell’Azione e tipologia impegni

L’Azione prevede un sostegno diretto a favore dei soggetti beneficiari che si impegnino a realizzare una o entrambe le seguenti tipologie di intervento:

a) Inerbimento impianti arborei.

Per le *superfici arborate* sono previsti i seguenti impegni :

- mantenimento di un cotico erboso permanente, da realizzarsi con la semina di coltivazioni monofite o di miscugli o tramite la gestione della vegetazione spontanea, con l’obbligo di garantire la completa copertura della superficie assoggettata ad impegno, sia nelle interfile che sulla fila;
- divieto di utilizzare diserbanti chimici ;
- obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha;
- obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell’impegno previsto, salvo il caso di espianto dell’impianto arboreo.

b) Vegetazione di copertura (cover crops)

Per le *superfici a seminativo* sono previsti i seguenti impegni:

- mantenimento di una idonea copertura vegetale anche mediante inerbimento spontaneo, da realizzarsi attraverso la semina o la non-lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente. Dovrà essere garantita un’idonea copertura vegetale del terreno per un periodo significativo ed in particolare almeno per il periodo 15 settembre – 15 marzo;
- le lavorazioni per la semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente;
- divieto, nel periodo di copertura vegetale, di apportare concimi azotati;
- obbligo di interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura;
- obbligo di partecipare con superfici con una ampiezza minima di 1 ha.

L’intervento di cui al punto b) “Vegetazione di copertura” si applica esclusivamente negli appezzamenti a seminativo declivi, con pendenza superiore al 5%, condizione che dovrà essere dimostrata e dichiarata nelle “schede tecniche di misura” parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 5 del presente Avviso.

Il beneficiario per entrambe le tipologie di intervento è tenuto alla predisposizione di un *piano di coltivazione* aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l’inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, che dovrà riportare, tra l’altro, l’indicazione degli appezzamenti assoggettati ad impegno.

I beneficiari al fine di fruire degli aiuti previsti nella presente Azione sono tenuti:

- alla tenuta del *quaderno di campagna*, appositamente istituito, ed a riportare sullo stesso o nei registri aziendali previsti dall’agricoltura biologica (D.Lgs. 220/95), le operazioni colturali inerenti la realizzazione, la cura e la gestione dell’Inerbimento degli impianti arborei e/o Vegetazione di copertura (cover crops). Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

- ad indicare, sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, le modalità e le operazioni colturali con le quali si intende adempiere agli interventi previsti nella presente Azione e l'eventuale pendenza del terreno sottoposto ad impegno,

Combinazione degli aiuti

L'Azione può essere applicata in combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2. *In tal caso il premio è ridotto del 20%.*

5.4 - AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni

Sulla superficie assoggettata l'Azione prevede, per l'intera durata *settennale* dell'impegno la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel settennio di riferimento, essere inclusa nelle *ordinarie rotazioni colturali* praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 2 del regolamento CE n. 796/2004.

La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del regolamento CE 1782/2003.

L'Azione prevede, inoltre, sulle superfici assoggettate i seguenti impegni:

- divieto d'uso di fertilizzanti;
- divieto d'uso di dissecanti e prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- dimostrare, in caso di presenza di bestiame, un carico di bestiame per ettaro di superficie riconvertita, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, almeno superiore a 0.5 UBA/ha e non può in ogni caso superare 1,5 UBA/superficie foraggera;
- divieto di irrigazione.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come *superficie effettivamente coltivata e convertita*, è di 2 ha.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

- presentare un piano di coltivazione aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale sul quale dovranno essere riportati:
 - ◊ la tipologia degli interventi
 - ◊ la planimetria aziendale con indicazioni delle superfici interessate all'impegno con la relativa individuazione dei fogli e delle particelle catastali.
- alla compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale riconvertita. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);
- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli previsti in altre Azioni della presente Misura.

5.5 - AZIONE 214.5 – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni

Per l'applicazione dell'Azione sono ammessi i seguenti interventi colturali:

- 1) mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree. Per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri e formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 m, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 m nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato;
- 2) mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo". L'area non coltivabile eleggibile a premio è pari alla proiezione della chioma maggiorata di un'area di rispetto di m. 1,50;
- 3) mantenimento di boschetti, quando questi siano definiti catastalmente e non abbiano una dimensione maggiore di 0,5 ha;
- 4) mantenimento di fasce inerbite, di siepi o di alberate ai lati delle strade poderali con funzioni di rifugio per la fauna selvatica. Gli interventi dovranno essere effettuati con piante autoctone con elevato valore naturalistico in sintonia con le caratteristiche vegetazionali del paesaggio;
- 5) conservazione e rinaturalizzazione di stagni, laghetti e risorgive. Sono eleggibili le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro;
- 6) recupero e manutenzione di una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame, estesa al massimo di 400 mq lungo l'intero perimetro del sito, per garantire la migliore qualità possibile dell'acqua di abbeverata in entrata e dell'acqua di deflusso, con specifica indicazione degli interventi da eseguire, finalizzati alla preservazione della qualità dell'acqua.

La tipologia degli interventi realizzabili nella presente Azione (punti da 1 a 6) possono essere effettuati in maniera autonoma od in combinazione tra di loro.

La manutenzione delle fasce di rispetto che circondano i diversi elementi dell'agroecosistema e del terreno sottostante la proiezione della chioma delle formazioni arbustive o arboree, deve essere gestita con sfalci o trinciature, da realizzarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica ed, in ogni caso, evitando di intervenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno.

Per gli elementi arborei o arbustivi la manutenzione deve prevedere potature di formazione e di mantenimento (potature di riforma). Nel caso di combinazione con la Misura degli investimenti produttivi per la realizzazione di nuovi impianti o di ripristino di quelli presenti, eventuali fallanze dovute al mancato attecchimento delle piante, dovranno essere rimpiazzate con nuove piantumazioni da eseguire entro l'annualità successiva.

Per il controllo delle infestanti è fatto divieto di uso di diserbanti chimici.

Il diserbo meccanico potrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica

Il beneficiario deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentare un piano di intervento da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di una relazione tecnico-descrittiva degli interventi che si intendono realizzare, elaborata da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sulle quali dovranno essere riportati:
 - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
 - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

In ogni caso gli interventi di cui ai precedenti punti non dovranno originare prodotti vendibili.

Ai fini dell'individuazione della superficie eleggibile al premio si fa riferimento ai criteri di seguito specificati:

- per gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, la superficie relativa alla proiezione della chioma maggiorata delle relative aree di rispetto, laddove previste;
- per l'intervento di cui al punto 4 si farà riferimento all'area occupata dalle fasce inerbite, dalle siepi o alberi, dalle scoline, eventualmente maggiorate delle aree di rispetto, con esclusione delle superfici stradali;
- per gli interventi 5 e 6 l'area occupata maggiorata dell'area di rispetto;
- nel calcolo delle superficie sono da escludere gli elementi arborei od arbustivi presenti in orti o giardini familiari.

Gli interventi devono essere realizzati su una superficie pari ad almeno il 5% dell'intera S.A.U. aziendale e comunque non inferiore ad 0,2 ettari e, come limite massimo, non superiore al 20% della intera SAU aziendale, elevabile al 30% nel caso di interventi di cui al punto 5.

L'adesione all'Azione può essere realizzata anche tramite azioni coordinate alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione".

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

I premi previsti in questa Azione sono cumulabili con quelli di tutte le altre Azioni della presente Misura, fermo restando il rispetto dei massimali per ettaro riportati nell'Allegato I del regolamento CE 1698/2005, ovvero:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di Azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8.

5.6 - AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE**Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni**

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- realizzazione, sulle superfici oggetto di impegno, di coltivazioni a perdere da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. L'area interessata deve essere pari ad almeno il 2% dell'intera SAU aziendale e comunque non inferiore a 5000 mq, e non superiore al 15% della SAU aziendale elevabile al 30% nei parchi, nei siti rete natura 2000 e nelle aree ricadenti nell'ambito del sistema regionale di aree protette e nelle "aree contigue" ai parchi. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno, e potrà effettuarsi anche su appezzamenti distinti dell'azienda. La coltura dovrà mantenersi in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente l'impianto. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, veccia, grano, orzo, girasole;
- sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentito l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere reimpiegata per attività produttive aziendali né generare redditi derivanti dalla vendita.

Possono partecipare alla presente Azione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.

L'imprenditore deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di piano di intervento, elaborato da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sul quale dovranno essere riportati:
 - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
 - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

In caso di Adesione tramite "azioni coordinate" l'attività di coordinamento può essere effettuato anche dalle Province e dagli Enti gestori delle aree protette istituite.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme

obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli delle altre Azioni previste nella misura.

5.7 - AZIONE 214.8.a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE

Descrizione dell'Azione

La presente Azione prevede la corresponsione di un aiuto per i beneficiari che si impegnino ad allevare animali appartenenti alle razze locali autoctone del Lazio in via di estinzione elencate nella tabella 1 (ALLEGATO 6).

Tipologia degli impegni

L'Azione prevede la corresponsione di aiuti per gli allevatori che si impegnino, per le razze di cui alla tab 1, a:

- allevare in purezza i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- allevare le specie animali per il settennio di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati o, in mancanza, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze elencate nell'allegato n. 6, del presente Avviso, rilasciata dai seguenti enti autorizzati: ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio o ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative;
- attuare, su richiesta dell'ARSIAL, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento. Il programma di accoppiamento dovrà essere predisposto da ARSIAL, ove necessario, per le razze non aventi libro genealogico, e dovrà essere comunicato ai singoli beneficiari e all'Amministrazione regionale entro e non oltre la fine del secondo anno dell'impegno;
- mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento, con riferimento agli animali minacciati.

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte, e dei relativi interessi legali maturati.

E' comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che produce perdita, con UBA equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

Qualora, per cause di forza maggiore debitamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione regionale, non sia possibile rimpiazzare i capi con UBA equivalenti entro sei mesi, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle UBA effettivamente presenti in azienda.

La riduzione della consistenza iniziale dell'allevamento per cause di forza maggiore deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'allevamento delle UBA di razze locali ammesse all'aiuto può essere effettuato *in situ* o *ex situ*.

Per allevamento "in situ" si intende l'allevamento di animali vivi nel loro areale di produzione, indicato in Tabella (Allegato n. 6).

Per allevamento "ex situ" si intende l'allevamento di animali vivi in areali diversi da quelli di produzione.

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. i capi devono appartenere a una o più delle razze locali elencate nella tabella di cui all'allegato 6 del presente avviso;
2. i capi devono avere attitudine alla riproduzione;
3. l'allevamento deve essere effettuato in purezza;
4. i beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Gli allevatori iscritti alla Rete sopra citata devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 del presente Avviso. Gli allevatori che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico.

Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata dai seguenti enti:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.
- Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConsDABI) – Sede legale Azienda Casaldianni – 82020 Circello (Benevento) – indirizzo di posta elettronica: consdabi@consdabi.org - tel. 0824 334300; telefax 0824 334046.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori, da ARSIAL o dal ConsDABI è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto e pertanto il beneficiario deve trasmetterla all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

5.8 - AZIONE 214.9 .a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE

Descrizione dell'Azione

La presente Azione prevede la corresponsione di un premio ai beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda le varietà locali di specie vegetali in via di estinzione riportate nell'allegato n. 8 del presente Avviso.

Con il presente avviso non sono finanziati gli aiuti previsti dall'Azione 214.9 per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e per la coltivazione *ex situ*, intendendosi per coltivazione *ex situ* la coltivazione in areali diversi da quelli indicati nell'allegato n. 8 .

L'elenco delle varietà di cui allegato n. 8, per le quali è possibile la corresponsione degli aiuti ai sensi dell'Azione 214.9.a, è subordinato all'esame ed alla formale approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2007-2013. Pertanto, l'Amministrazione regionale si riserva di procedere ad eventuali rettifiche dell'elenco, su eventuale indicazioni del Comitato di Sorveglianza, che saranno comunque rese note entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Tipologia degli impegni

Tale Azione prevede il sostegno:

- 1) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda le varietà elencate (nell'allegato n. 8) al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare, elaborato dall' ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli che coltivino *in situ*/in azienda le varietà locali elencate nell'allegato n. 8.

Nel caso di varietà di vite da vino non ancora iscritte al Catalogo vitivinicolo regionale, può essere ammessa all'aiuto una superficie non superiore a 1000 mq.

L'areale all'interno della quale la coltivazione di ciascuna varietà è considerata *in situ*, è riportato nell'allegato 8. Le superfici coltivate con le varietà locali e le piante isolate assoggettate all'impegno devono essere mantenute tali per tutto il settennio, pena la restituzione delle somme corrisposte nelle precedenti annualità e dei relativi interessi legali maturati.

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall'Amministrazione regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle superfici o al numero di piante effettivo.

La riduzione delle superfici o del numero di piante deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, corredata della documentazione probante, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probatoria, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- obbligo di coltivare almeno una delle varietà locali elencate nell'allegato 8 per un periodo non inferiore a sette anni;
- effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari vegetali oggetto dell'impegno;
- non coltivare OGM al di fuori di quanto previsto dal piano regionale di coesistenza;
- coltivare *in situ*/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.

I disciplinari per la produzione di sementi e/o di materiale di moltiplicazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nelle more della loro pubblicazione, i beneficiari accedono alle agevolazioni previste all'art. 8 "agevolazioni previste" Azione 214.9.a, punto 2).

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. le colture e le piante isolate per le quali si richiede l'aiuto devono appartenere ad una o più delle varietà locali elencate nell'allegato n. 8 ed essere coltivate *in situ*;
2. il beneficiario deve essere iscritto nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della l.r. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle varietà iscritte al Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. I beneficiari che hanno aderito alla Rete devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda aiuto nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5. I beneficiari che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto.

L'appartenenza del materiale vegetale coltivato a una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 dovrà essere certificata dall'ARSIAL Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.

Tale Agenzia verifica l'appartenenza del materiale genetico coltivato dal richiedente ad una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 rilascia, su richiesta dell'interessato, la certificazione necessaria ad ottenere l'erogazione dell'aiuto.

In ogni caso l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale del certificato rilasciato da ARSIAL.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

5.9 - AZIONE 214.11 – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni

L'Azione prevede i seguenti impegni:

a) Fertilizzazione organica

- obbligo di effettuare gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti:
 - letame. Per letame, secondo la classificazione riportata dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (art. 2 – lettera e) , si intende: “effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio
 - ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
 - ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;

In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzati da un rapporto tra carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, sulla base di una specifica analisi del terreno. Dovrà essere definito il livello medio di sostanza organica presente nel terreno e quello che si intende raggiungere a fine impegno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle